

ACCORDO TRA ENTI PER L'UTILIZZO DEL MEZZO FIAT DOBLO' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FONTENO

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____

TRA

l'ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA " _____ " (di seguito "Associazione/Cooperativa") con sede in _____ Via _____, n. ____ cap. ____, P. IVA _____ rappresentata dal Sig. _____ in qualità di Presidente, residente in _____;

E

l'ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA " _____ " (di seguito "Associazione/Cooperativa") con sede in _____ Via _____, n. ____ cap. ____, P. IVA _____ rappresentata dal Sig. _____ in qualità di Presidente, residente in _____;

Premesso che

- il Comune di Fonteno è proprietario di un mezzo FIAT DOBLO' targato che intende mettere a disposizione, a titolo gratuito, alle realtà *non profit* aventi sede legale nel territorio dell'Alto Sebino e Val Cavallina;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. ____ del ____ 2023 è stato approvato l'Avviso Pubblico e lo schema di comodato d'uso da sottoscrivere per individuare l'Ente a cui concedere detto mezzo;
- il Comune intende rivolgersi agli Enti *non profit* che abbiano finalità sociali, di solidarietà, senza fini di lucro;
- il Comune ha concesso la possibilità per detti Enti di presentare la domanda di partecipazione in forma aggregata (Rete di soggetti);
- l'Associazione e la Cooperativa intendono presentare congiuntamente la domanda di partecipazione al predetto Avviso Pubblico;
- nelle intese tra l'Associazione e la Cooperativa, agirà da "Capofila",

Tutto ciò premesso e considerato:

Tra l'Associazione e la Cooperativa succitate, unitamente le Parti,

si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto

L'Associazione e la Cooperativa intendono presentare la propria domanda congiuntamente e a tale scopo nominano quale Ente "Capofila" che si obbliga a presentare la domanda nei termini previsti dall'Avviso Pubblico e ad assumersi le connesse responsabilità in caso di aggiudicazione dell'utilizzo del mezzo.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano:

- ad organizzare, senza oneri per il Comune di Fonteno, il servizio di guida e trasporto, impiegando esclusivamente personale volontario iscritto/dipendente munito di patente di guida adeguata al mezzo, secondo apposito calendario che verrà previamente condiviso;

- a trattare l'automezzo adibito al trasporto con la massima diligenza e segnalare al Comune gli interventi di straordinaria manutenzione necessari a mantenere lo stesso in perfette condizioni di sicurezza e decoro. Qualora si dovessero verificare dei danni imputabili ad una delle Parti, la stessa si impegna a rimborsare interamente al Comune i costi di manutenzione e/o riparazione;
- a non consentire a persone estranee, per nessun motivo, l'uso dell'automezzo comunale, né utilizzare l'automezzo per scopi diversi dal servizio oggetto dell'Avviso Pubblico, pena, in entrambi i casi, la risoluzione immediata del presente accordo;
- a restituire il mezzo nelle stesse condizioni di pulizia e decoro in cui l'ha ricevuto.

ART. 3 RESPONSABILITÀ

1. Resta inteso tra le Parti che l'Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del mezzo derivante da dolo o colpa del conducente.
1. Resta inoltre inteso che le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano ed accettano di esonerare e sollevare il Comune da ogni responsabilità amministrativa, civile e penale, anche oggettiva, che dovesse derivare dall'utilizzo del mezzo oggetto del presente accordo per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l'invalidità permanente) connessi, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall'azione di terzi.
2. Le Parti, pertanto, dichiarano di rinunciare sin d'ora a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potrebbero essere rivendicate in futuro nei confronti del Comune e del suo legale rappresentante. Conseguentemente, esonerano il Comune da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d'infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature per qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge.

Art. 4 – CUSTODIA DELL'AUTOMEZZO

L'automezzo è normalmente custodito presso di proprietà in Via ,
luogo dove dovrà essere ritirato e riconsegnato dopo l'uso.

Art. 5– NORME DI SICUREZZA

1. Le Parti si impegnano a trasportare sull'automezzo di proprietà del Comune un numero massimo di persone secondo i posti omologati riscontrabili sulla carta di circolazione del veicolo.
2. La conduzione del veicolo dovrà essere affidata a volontari/dipendenti muniti della prescritta patente di guida.
3. Il personale adibito al trasporto dovrà mantenere una modalità di guida improntata alla massima prudenza ed osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti degli utenti, nonché al rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada.

Art. 6 – DURATA

1. Il presente accordo ha una durata pari al contratto di comodato da stipulare in caso di assegnazione del mezzo.
2. L'eventuale recesso deve essere comunicato all'altra parte in forma scritta e motivata almeno tre mesi prima della scadenza del presente atto.

Art. 7 – CONTENZIOSO

Per qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente accordo, è competente il Foro di Bergamo.

Letto, firmato e sottoscritto

.....

.....